



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 234/16/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAI PARLAMENTARI
MAURIZIO GASPARRI, RENATO BRUNETTA, PAOLO ROMANI,
DEBORAH BERGAMINI, MARIA STELLA GELMINI E AUGUSTO
MINZOLINI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER
L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI
COMUNALI FISSATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO l’esposto presentato in data 25 maggio 2016 (prot. n. 28281) dai parlamentari Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Paolo Romani, Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Augusto Minzolini nei confronti di Sky Italia S.r.l. (di seguito anche “Sky”) per la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo. In particolare, gli esponenti, facendo riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità sul proprio sito, denunciano “*in questi giorni di conclusione della campagna elettorale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali [...] una marcata sovraesposizione sia del Presidente del Consiglio, sia di altri membri del Governo*”, in quanto occupano “*gli spazi televisivi per trattare, con un anticipo di ben cinque mesi, argomenti diversi, riferiti prevalentemente al referendum costituzionale. Ne consegue la violazione dei principi ribaditi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, specie nella sentenza n. 155 del 24 aprile 2002, del diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino [...] tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari che non sono tanto quelli alla pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dal periodo di competizione elettorale, il sistema democratico*”. Nel richiamare il quadro normativo di riferimento vigente in tale periodo elettorale, con particolare riguardo al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993, i segnalanti chiedono all’Autorità di «*fornire i dati sulle presenze nelle varie televisioni di esponenti politici a sostegno delle ragioni del “Si” e del “No” in merito al referendum costituzionale, di disporre gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza degli eventuali profili di violazione delle disposizioni di legge citate*»;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Sky Italia S.r.l. in data 26 maggio 2016 (prot. n. 28955) in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità in data 25 maggio 2016 (prot. n. 28428) nella quale si rileva quanto segue:

- in via preliminare e progressivamente subordinata:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

innanzitutto, qualora si debba intendere come comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 28/2000, la nullità della richiesta di controdeduzioni, con l'inoltro dell'esposto da parte dell'Autorità, in quanto priva di istruttoria sommaria e di contestazione dei fatti;

conseguentemente la nullità della comunicazione di avvio di cui sopra in quanto, secondo la società, la stessa si limita esclusivamente a descrivere quanto riferito dagli esponenti, riportando le censure come provenienti dalla parte segnalante, senza formulare alcuna ulteriore contestazione;

la nullità, o in subordine l'annullabilità della medesima comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 28/2000, essendo la stessa priva degli elementi essenziali previsti dall'art. 8, della legge n. 241/90, ed in particolare del riferimento al responsabile del procedimento e della data entro la quale deve concludersi il procedimento medesimo;

l'improcedibilità dell'esposto, in quanto lo stesso non è sottoscritto in maniera leggibile e non è stato inviato né all'emittente, né al competente Comitato regionale per le comunicazioni, né al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente, come richiesto invece, a pena di improcedibilità, dall'art. 25, commi 3 e 4, della delibera n. 137/16/CONS;

l'inammissibilità dello stesso in quanto privo dell'indicazione della trasmissione, della data e dell'orario e di motivata argomentazione, come previsto dall'art. 25, comma 5, della delibera n. 137/16/CONS;

il difetto di legittimazione attiva degli esponenti, che non possono essere considerati come soggetto politico interessato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della delibera n. 137/16/CONS, non avendo agito in rappresentanza di un soggetto politico rilevante;

- nel merito:

(i) Sky evidenzia che l'esposto si limita a lamentare una marcata sovraesposizione sia del presidente del Consiglio, sia di altri membri del governo, nonché un uso distorto dell'intera emittenza televisiva, risultando del tutto generico e indeterminato; peraltro, secondo la società, gli esponenti non sono nemmeno stati in grado di inquadrare il contesto delle proprie doglianze, confondendo periodo elettorale e non elettorale, referendum ed elezioni amministrative, soggetti politici ed istituzionali. A tale proposito la società prende atto che l'Autorità ha comunque deciso di dare avvio al procedimento, indipendentemente dalla presenza di tali vizi;

(ii) Sky inoltre fa presente che, nell'esposto, i segnalanti, dimostrando di non conoscere le reali modalità, hanno erroneamente affermato che il monitoraggio viene effettuato 24 ore su 24, sottintendendo quindi che anche la valutazione dei dati debba avvenire giornalmente o addirittura in tempo reale;

(iii) infine la società evidenzia, in particolare, che nell'esposto non viene neanche indicato il periodo temporale in cui sarebbe avvenuta la violazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pregiudicando l'esercizio del proprio diritto di partecipazione procedimentale e di difesa;

- tutto ciò premesso Sky sottolinea che, già dal comunicato pubblicato dall'Autorità in data 19 maggio, u.s., la presenza del Governo e del presidente del Consiglio nei tg Sky risulterebbe conforme al dettato normativo e che comunque la testata "Sky Tg24", nell'ambito della propria autonomia editoriale ed in conformità ai principi deontologici della professione giornalistica sta provvedendo ad assicurare un'informazione completa ed imparziale anche in relazione al tema del referendum costituzionale;

- per i motivi sopra elencati Sky chiede all'Autorità di annullare o revocare in autotutela la comunicazione di avvio e comunque di archiviare l'esposto in oggetto in quanto infondato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 13 aprile 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

RILEVATO, alla luce del quadro normativo di riferimento e del consolidato orientamento dell'Autorità, che il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico postula il rispetto del principio della parità di trattamento al fine di assicurare l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche tenendo altresì conto degli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato all'esercizio delle loro funzioni di governo nella misura adeguata ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che sono attualmente in corso iniziative di raccolta delle firme per la promozione di diversi referendum;

RILEVATO che il dibattito sul referendum sulle riforme costituzionali è una delle tematiche afferenti l'attualità della cronaca politica;

CONSIDERATO che allo stato non è stato adottato alcun provvedimento di indizione di referendum e che, conseguentemente, non possono trovare applicazione le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferite al periodo referendario in quanto la relativa campagna ha inizio solo dalla data dell'indizione;

CONSIDERATO che resta comunque fermo l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati nei citati artt. 3 e 7 del *Testo unico*, da parte della società Sky che deve dunque assicurare la diffusione di una informazione obiettiva, completa ed imparziale;

RILEVATO che l'Autorità, nella riunione di Consiglio del 25 maggio 2016, ha rivolto un invito a tutta l'emittenza televisiva nazionale, pubblica e privata, affinché sia assicurata una informazione completa ed imparziale sul tema della raccolta delle firme referendarie attualmente in corso allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza delle tematiche sottese alle stesse, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

RILEVATO inoltre che, nella medesima riunione, l'Autorità ha rivolto una raccomandazione a tutte le emittenti televisive nazionali affinché le stesse, nei programmi di informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diffusi durante la presente fase elettorale, abbiano cura di assicurare una rappresentazione completa, corretta ed imparziale delle tematiche afferenti l'agenda politica del periodo, anche con specifico riferimento al dibattito sulle riforme costituzionali attualmente in corso;

RITENUTO che la società Sky Italia S.r.l. in ossequio ai principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, avrà cura di assicurare nei programmi di informazione una trattazione completa, corretta ed imparziale dei temi dell'attualità e della cronaca politica, anche con riferimento alle tematiche referendarie e al dibattito sulle riforme costituzionali attualmente in corso;

RITENUTO pertanto per le ragioni esposte di archiviare l'esposto presentato dai parlamentari Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Paolo Romani, Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Augusto Minzolini;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto presentato dai parlamentari Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Paolo Romani, Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Augusto Minzolini per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata agli esponenti e alla Società Sky Italia S.r.l.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi